COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Area Economico-Finanziaria
Via Vittorio Emanuele, snc – C.F.: 86000270834 - I.V.A.: 00751420837 – □ 0941-315252 - □ 0941-315235
Sito web: www.comunedimontagnareale.it email: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE N° 481 del 30/12/2019

OGGETTO: Ripartizione e liquidazione diritti di rogito – periodo: Luglio – Novembre 2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Premesso

- CHE l'art. 10, comma 1°, del D.L. 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014 ha abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, cancellando, in tal modo, le precedenti percentuali di ripartizione fra Comune e Segretario Comunale dei diritti di rogito previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15/11/1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tab. D Allegata alla L. 08/06/1962, n. 604;

- CHE contestualmente il 2° comma dell'art. 10 del D.L. 90/2014 ha sostituito il precedente testo dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, stabilendo che "*Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al Comune o alla Provincia.*".

- CHE ai sensi del successivo comma 2-bis del D.L. 90/2014, nel testo sostituito ed integrato dalla Legge 114/2014 viene specificato che: - *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*

- DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del comma 2-ter del D.L. 90/2014, le norme relative alla ripartizione dei diritti di rogito non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, cioè, a far data dal 24/06/2014;

- CHE, pertanto, i diritti di segreteria introitati dopo tale data spettano integralmente al Comune e non vanno più versati in quota al Ministero dell'Interno o all'ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali;

- CHE in considerazione dell'intervenuta abrogazione della ripartizione fra gli Enti locali ed i rispettivi ufficiali roganti va, quindi riconosciuta al Segretario Comunale l'attribuzione dell'intera somma introitata dal Comune per i contratti rogati dopo il 19/08/2014, data di entrata in vigore della Legge 114/2014, che ha nuovamente introdotto, solo per i Segretari Comunali di fascia C o che comunque operano nei Comuni con dipendenti privi di qualifica dirigenziale, il diritto alla corresponsione dei diritti di rogito a condizione, però, di non superare l'importo corrispondente ad un quinto dello stipendio in godimento;

- **VISTA** la sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro (18/05/2016 n. 1539/2016) che interpreta in maniera assolutamente tranciante la questione connessa alla percezione dei diritti di rogito, stabilendo che la disposizione «sembra chiara nell' individuare, quali destinatari del beneficio di cui all' art. 30 legge n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale». E riconosce, pertanto, la percezione dei diritti di rogito anche ai segretari delle fasce B e A quando «i medesimi operano all' interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali».
- **DATO ATTO** che tale interpretazione conferma le precedenti decisioni di diverse sezioni della Magistratura Contabile che in sede consultiva, in diverse occasioni, ha avuto modo di precisare espressamente che i "*proventi annuali*" relativi a "gli importi relativi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell'Ente locale per essere erogati, al termine dell'esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio del segretario comunale" (cfr.: *deliberazione Corte Conti Lombardia n° 275 del 29 ottobre 2014; - deliberazione Corte Conti Sicilia n° 194 del 14 novembre 2014)*

CONSIDERATO:

- che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.

- che nel Comune di Montagnareale non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2/bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale (in fascia B dal 11/04/2016) ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

- **VISTA** le precedenti Determinazioni con la quale si era provveduto alla ripartizione dei diritti di segreteria fino al I° semestre 2019;

- **DATO ATTO** che l'ammontare dei diritti di rogito successivamente riscossi e/o dovuti e che risultano ancora da liquidare per il periodo compreso tra il secondo semestre dell'**Anno 2019** fino a **novembre 2019** ammontano a complessivi **€ 6.664,72** come di seguito specificati:

- Contratto Rep. 175/2019 (Diritti non riscossi da terzi ma dovuti direttamente dal Comune di Montagnareale quale Ente obbligato al versamento delle spese contrattuali e delle tasse ed imposte di trasferimento come da specifica a margine del predetto contratto	Valore diritti	€	433,00
- Contratto Rep. 176/2019	Valore diritti	€	6.231,72

- **DATO ATTO** che nel Comune di Montagnareale non è presente la Dirigenza;

- **VISTO** il CCNL del 01.03.2001 relativo al biennio economico 2008 - 2009 dei segretari comunali e provinciali e constatato che la quota da liquidare al dr. Torre rientra nei limiti del quinto dello stipendio tabellare in godimento;

- **RITENUTO**, pertanto, necessario approvare il superiore prospetto di calcolo e procedere alla liquidazione;

VISTA la Legge 142/90 nel testo recepito ed integrato dalla L.R. 48/91;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e gli allegati pareri resi, ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1) - **di dare atto** che in virtù del superiore prospetto di calcolo l'ammontare dei diritti di rogito ulteriormente riscossi dal Comune di Montagnareale e da liquidare il periodo **luglio-novembre 2019** ammontano a complessivi **€ 6.664,72** ;

2) - **di dare atto** che, per i motivi esposti in premessa, il 100% della somma di cui sopra è di spettanza comunale e va liquidata in favore del Segretario;

3) - **di dare atto**, che il Segretario Comunale dr. Giuseppe Torre, risulta inquadrato nella fascia B del vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali dal 11/04/2016;

4) – **di dare atto, comunque,** che nel Comune di Montagnareale non è presente la Dirigenza;

5) - **di dare atto,** altresì, che giusta la precisazione in premessa, tale erogazione avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento del predetto Segretario Comunale;

6) – **di liquidare**, conseguenzialmente, al Segretario Comunale dr. Giuseppe Torre, l'intero importo dei diritti di rogito, calcolati in base al superiore prospetto, che ammontano a complessivi **€ 6.664,72** imputando la spesa al codice di bilancio 01.02-1.01.01.006

7) **di dare atto** che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, tranne l'IRAP.

Montagnareale, li 28-12-19

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
d.ssa Lucia TRUGLIO

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Rosario Sidoti**, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data _____

Responsabile dell'Area ~~Amministrativa~~ ECONOMICA
(Dott. ~~Rosario SIDOTI~~)

****

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la presente Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile ☐ FAVOREVOLE (ovvero) ☐ NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
Imp. 252/19 253/19 254/19	28-12-19	6 664,72	01 02-1.01	01.006 2019

Data 28-12-19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 28-12-19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)